SENATO DELLA REPUBBLICA

- VIII LEGISLATURA

(N. 1376)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATO, MORANDI, BERTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, GHERBEZ, LUCCHI, ROSSANDA, RUHL BONAZZOLA, TALASSI GIORGI, BENEDETTI, CALAMANDREI, MAFFIOLETTI E FLAMIGNI,

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1981

Modifica della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, e di disposizioni preliminari al codice civile

Onorevoli Senatori. — È generalmente riconosciuto che la legislazione in materia di cittadinanza, in molte delle sue forme, è in aperto contrasto con la riforma del diritto di famiglia, approvata nel 1975 e con i principi costituzionali a cui essa si è ispirata.

La legge 13 giugno 1912, n. 555, infatti, ha tradotto in disposizioni normative concezioni che fondavano la famiglia sul principio autoritario della supremazia maritale, rimosso dal nuovo diritto di famiglia, che ha dato finalmente attuazione al principio costituzionale di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi.

Già la legge 19 maggio 1975, n. 151, si è preoccupata di superare alcune gravi contraddizioni con la legge sulla cittadinanza, consentendo che la cittadina italiana che sposi uno straniero, il cui ordinamento statuisca una attribuzione automatica della propria cittadinanza per matrimonio, possa mantenere la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunzi.

Ma non vi è dubbio che tale innovazione ha affrontato e risolto solo un aspetto di una necessaria opera di adeguamento al nuovo diritto di famiglia oltrechè della legge sulla cittadinanza anche di altre disposizioni legislative quali quelle previste in alcuni articoli delle disposizioni preliminari al codice civile.

Non vi è dubbio che a questa opera di adeguamento si debba procedere con urgenza, in relazione alla assoluta inaccettabilità per la coscienza civile di norme che vanificano in concreto, in una serie di casi, la riforma del diritto di famiglia, creando situazioni inaccettabili per l'aperta lesione del principio di uguaglianza.

La necessità di porre rimedio a queste contraddizioni si pone perciò con particolare urgenza, con interventi legislativi immediati che abbiano carattere di priorità rispetto ad eventuali revisioni globali e generali della legislazione, cui esse si riferiscono, e che per la loro complessità richiedono maggiore maturazione e tempi assai più lunghi.

Il presente disegno di legge mira perciò a modificare quelle disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555, e delle disposizioni preliminari al codice civile che sono in aperto contrasto con la riforma del diritto di famiglia e con i principi della Costituzione.

Per quanto riguarda la legge sulla cittadinanza la modifica deve riguardare la prevalenza del criterio che fa riferimento al padre anzichè alla madre ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis. Infatti l'articolo 1, primo comma, nn. 1) e 2), afferma che è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, ma che è invece cittadino il figlio di madre cittadina solamente se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero se condo la legge dello Stato al quale questi appartiene. Inoltre l'articolo 2, secondo comma, prevede, nel caso di riconoscimento o di dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, che questi acquisti la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Nel disegno di legge che presentiamo si propone perciò all'articolo 1 che sia cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadina, oltrechè chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge alla quale appartengono.

L'articolo 3 stabilisce che ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il riconoscimento come figlio naturale, la dichiarazione giudiziale di filiazione o l'adozione producono gli stessi effetti della filiazione legittima a far tempo dalla data dell'atto di riconoscimento, dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa o dal decreto che pronunzia la adozione. Se l'atto idoneo a determinare l'acquisto della cittadinanza italiana riguarda un maggiorenne, questi può optare per la cittadinanza italiana rinunziando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, entro un anno dalla data dell'atto stesso.

Nell'articolo 2 inoltre viene disciplinata la situazione del figlio di un genitore italiano e di un genitore straniero, la cittadinanza del quale si trasmetta al figlio. Durante la minore età il figlio conserva in ogni caso la cittadinanza italiana. Alla maggiore età, se risiede in Italia, conserva la cittadinanza italiana, salvo rinunzia, entro un anno dal compimento del 18º anno. Se risiede all'estero perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Il secondo gruppo di disposizioni riguarda il problema degli effetti del matrimonio sulla cittadinanza nel caso di matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Su questo punto l'attuale legislazione contraddice profondamente con i principi di uguaglianza. Mentre infatti la cittadina straniera che sposi un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana, il cittadino straniero che sposi una cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana per decreto del Presidente della Repubblica solo dopo due anni di residenza in Italia.

Anche qui è necessaria una profonda modifica improntata ai principi di uguaglianza, e il più possibile ai principi della libera determinazione del soggetto, oltrechè alla esigenza di non favorire la doppia cittadinanza.

La regolamentazione deve riguardare innanzitutto l'equiparazione degli effetti del matrimonio nella situazione del cittadino che sposi uno straniero, indipendentemente dal sesso dell'uno o dell'altra, stabilendo cioè che il cittadino o cittadina italiano che sposi uno straniero mantiene la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunzi, anche se per effetto del matrimonio acquisti una cittadinanza straniera.

Anche l'ipotesi dello straniero o straniera che sposino un cittadino o cittadina italiano, debbono trovare una soluzione che superi ogni discriminazione, ed in particolare quelle previste dagli attuali articoli 10 e 11 della legge del 1912.

Si deve innanzitutto affermare che il soggetto straniero che contragga matrimonio

con persona di cittadinanza italiana, acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Una diversità di disciplina è però opportuno prevedere per il caso in cui i coniugi dichiarino all'atto del matrimonio di voler fissare la residenza familiare in Italia, oppure no.

Nel disegno di legge, che viene presentato all'esame del Parlamento, nessuna distinzione viene fatta in relazione al fatto che si tratti di straniero o di straniera, che sposi una cittadina o un cittadino italiano.

Si è invece ritenuto opportuno adottare una diversa disciplina a seconda che la persona straniera che contrae matrimonio con un italiano sia residente da un certo periodo di tempo in Italia, oppure risieda all'estero.

Se risiede da almeno sei mesi in Italia (o dichiara nell'atto di matrimonio di abitare stabilmente in Italia da almeno sei mesi) il cittadino straniero, che sposi un cittadino italiano, acquista automaticamente la cittadinanza italiana, salvo che a questa intenda rinunziare.

Se invece risiede all'estero egli acquista la cittadinanza italiana solo se opta per questa entro un anno dal matrimonio, rinunciando alla cittadinanza originaria. Se non ritiene di optare per la cittadinanza italiana, entro il termine previsto, può farlo successivamente solo nel caso in cui, trasferita la propria residenza familiare in Italia, dopo un anno dal trasferimento dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana. In sostanza vi è un favore per l'acquisizione della cittadinanza italiana per lo straniero che contrae matrimonio con un cittadino italiano e che risieda effettivamente in Italia. E tale favore opera anche nel corso di scioglimento del matrimonio. In questo caso, infatti, il coniuge straniero conserva la cittadinanza italiana, salvo che non risieda o si trasferisca all'estero e abbia mantenuto o riacquistato la propria cittadinanza originaria.

Altre norme riguardano la disciplina dei casi in cui un cittadino italiano coniugato perde la cittadinanza (il coniuge può mantenere, salvo rinunzia, la cittadinanza italiana), o un cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana (l'altro coniuge può optare per la cittadinanza rinunziando a quella straniera e risiedendo in Italia); ed infine la situazione dei figli di chi acquista la cittadinanza italiana.

Un terzo gruppo di norme da riformare per un necessario adeguamento al diritto di famiglia è costituito da alcune delle disposizioni preliminari al codice civile che dettano soluzioni in caso di conflitti tra leggi che sono in contrasto con il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Si tratta di norme che in tema di rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e di rapporti tra genitori e figli adottano in caso di conflitto tra leggi il criterio della preferenza della legge nazionale del marito o del padre. Ora non vi è dubbio che le discipline predisposte dagli articoli 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari sono in radicale contrasto con il principio dell'uguaglianza tra i coniugi, per cui occorre sostituire al criterio di collegamento della legge nazionale del marito o del padre altro criterio che maggiormente rispetti i principi costituzionali.

Tale criterio, sulla base delle soluzioni ratificate dall'Italia in vari settori del diritto internazionale privato e delle soluzioni adottate anche in altri Paesi, deve essere, ad avviso dei proponenti quello della residenza comune abituale, o, in mancanza, quello della legge sostanziale italiana: si tratta di soluzione aperta, su cui è opportuno un confronto di opinioni anche alla luce delle elaborazioni della migliore dottrina giuridica e delle esperienze comparatistiche.

In questo senso vengono specificate modifiche degli articoli 18, 19, 20 delle disposizioni preliminari del codice civile.

L'importanza e l'urgenza del complesso delle modifiche proposte non ha bisogno di essere sottolineata; ina d'altra parte è avvertita da tutte le forze politiche democratiche, con il concorso delle quali è dunque possibile realizzare il necessario adeguamento al nuovo diritto di famiglia di leggi formulate e ispirate a criteri superati e contrari alla coscienza civile oltrechè alle norme della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

- « È cittadino per nascita:
 - 1) il figlio di padre o di madre cittadina;
- 2) chi è nato nel territorio della Repubblica italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri, secondo la legge dello Stato al quale appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario che vi sia nato».

Art. 2.

Dopo l'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — Il figlio di un genitore italiano e di un genitore straniero, ove in possesso di cittadinanza straniera, è in ogni caso cittadino italiano durante la minore età. Egli mantiene la cittadinanza italiana se al compimento della maggiore età risiede in Italia salvo che rinunci entro un anno dalla data suddetta. Se residente all'estero egli perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana, ovvero la perde colui che ne era in possesso, il figlio minore che risiede all'estero ed è in possesso di una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il riconoscimento come figlio naturale, la dichiarazione giudiziale di filiazione o l'adozione producono gli stessi effetti della filiazione legittima, a far tempo dalla data dell'atto di riconoscimento, dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa o dal decreto che pronuncia l'adozione. Gli stessi effetti, ai fini della cittadinanza, si determineranno, altresì, nei confronti dei figli la paternità o la maternità dei quali non può essere dichiarata, purchè sia stato loro giudizialmente riconosciuto il mantenimento, a far tempo dal passaggio in giudicato della relativa pronunzia. Se l'atto idoneo a determinare l'acquisto della cittadinanza italiana a norma del comma precedente riguarda un maggiorenne, questi può optare per la cittadinanza italiana, rinunziando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, entro un anno dalla data dell'atto stesso.

Chi abbia conseguito la cittadinanza a sensi dell'articolo 1, n. 2), non la perde per il solo fatto del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione naturale o dell'adozione da parte di uno straniero ove il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte di uno straniero si siano verificati dopo il compimento della maggiore età. Ove tali fatti si siano verificati durante la minore età il soggetto mantiene la cittadinanza italiana, se entro un anno dal compimento della maggiore età dichiara di volerla conservare rinunziando alla cittadinanza cui abbia eventualmente diritto ».

Art. 4.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 2) se compiuto il 18° anno risieda nella Repubblica e dichiari entro il 19° anno di eleggere la cittadinanza italiana ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale uno dei genitori o degli avi siano stati cittadini per nascita ».

Art. 5.

- Il n. 3) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:
- « 3) allo straniero che risieda da due anni ed abbia reso notevoli servizi all'Italia ».

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

- « Nel caso di matrimonio tra due cittadini di Stati diversi, uno dei quali italiano:
- a) il coniuge italiano conserva la cittadinanza italiana, salvo rinunzia, anche se per effetto del matrimonio acquista una cittadinanza straniera.

Ove abbia rinunziato alla cittadinanza italiana, in occasione del matrimonio, nel caso di scioglimento di questo, la riacquista se risiede in Italia o vi rientra e se dichiara in entrambi i casi di voler riacquistare la cittadinanza;

b) il coniuge straniero acquista — salvo rinunzia — la cittadinanza italiana se all'atto del matrimonio risiede da almeno sei mesi in Italia o se dichiara nell'atto di matrimonio di abitare stabilmente in Italia da almeno sei mesi.

Se il coniuge straniero risiede all'estero, egli acquista la cittadinanza italiana se, entro un anno dalla celebrazione del matrimoni, opta per la cittadinanza italiana rinunziando alla cittadinanza straniera.

Se non ritiene di optare per la cittadinanza italiana entro il termine predetto, può

farlo successivamente solo nel caso in cui, trasferita la residenza familiare in Italia, dopo un anno dal trasferimento dichiari di voler optare per la cittadinanza italiana.

In caso di scioglimento del matrimonio, il coniuge che ha acquistato la cittadinanza italiana in virtù del matrimonio o dell'opzione, e non vi rinunzi, la conserva, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza d'origine ».

Art. 7.

L'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Se il cittadino coniugato perde la cittadinanza italiana, il coniuge la conserva, salvo rinunzia, anche se per effetto dell'acquisto di altra cittadinanza da parte del coniuge acquisti una cittadinanza straniera.

Se il cittadino straniero coniugato acquista la cittadinanza italiana, il coniuge può optare per la cittadinanza italiana, rinunziando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, a condizione che si stabilisca o mantenga la sua residenza in Italia.

Lo stesso vale per il coniuge dell'apolide il quale acquisti la cittadinanza italiana ».

Art. 8.

L'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« I figli minori di chi acquista la cittalinanza italiana i quali avrebbero acquistato la cittadinanza italiana per nascita ove fossero nati dopo l'acquisto della cittadinanza stessa da parte del genitore, sono cittadini italiani ad ogni effetto durante la minore età. Essi mantengono la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età rinunzino alla cittadinanza straniera cui abbiano eventualmente diritto ».

Art. 9.

L'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, è sostituito dal seguente:

« I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge dello Stato nel quale essi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge sostanziale italiana ».

Art. 10.

L'articolo 19 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge nazionale da essi prescelta all'atto della celebrazione del matrimonio o con separata convenzione. In mancanza di specifici accordi, essi sono regolati dalla legge dello Stato nel quale essi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge sostanziale italiana.

Art. 11.

L'articolo 20 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti tra genitori e figli, siano essi legittimi, naturali o adottivi, sono regolati dalla legge dello Stato nel quale questi ultimi hanno la residenza abituale ».

Art. 12.

Coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, per effetto delle norme della legge 13 giugno 1912, n. 555, qui modificate o abrogate, non abbiano potuto acquistare la cittadinanza italiana, la ottengono con dichiarazione resa all'autorità competente.